

Allegato sub A) della determina nr. 761 del 09/10/2019

**Comune di Malo**  
Provincia di Vicenza

**INCARICO**  
**DI ACCATASTAMENTO E FRAZIONAMENTO PER ALLARGAMENTO**  
**STRADA VIA COPPINE.**  
**PROGETTO ESECUTIVO DI ASFALTATURA DELLE STRADE**  
**COMUNALI PER L'ANNO 2019 (CUP: H57H19000170006).**

Professionista: **“GEOM. PAOLO GROTTTO**

**CIG: Z792A13918**

Tra il **COMUNE DI MALO**, nella persona del legale rappresentante **Arch. Viviana Martini**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo - C.F. 00249370248.

e

il professionista Geom. Paolo Grotto , nato a Malo il 30.03.1965 – codice fiscale: GRTPLA65C30E864C, con studio a Malo in via San Bernardino n. 3, iscritto all'ordine dei geometri n. 1762 provincia di VICENZA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 - Oggetto e descrizione dell'incarico**

In esecuzione della determina n. 761 del 09/10/2019 il *Comune di Malo*, per il tramite del proprio legale rappresentante, affida al *professionista*, che accetta, l'incarico di accatastamento e frazionamento per allargamento strada Via Coppine, che consiste sinteticamente in:

- *sopralluoghi, accessi in Catasto per visure, richiesta estratti, punti fiduciali, superfici ecc, presentazione approvazione e ritiro;*
- *rilievo strumentale poligonometrico di punti fiduciali, vertici del lotto materializzati;*
- *redazione di tipo di frazionamento, mod 51, comprensico di calcoli, dimostrazione di frazionamento con sup. nominali e/o reali, compilazione modelli Ute;*

Il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed al relativo Regolamento di attuazione/esecuzione approvato con D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

Dovranno essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari in materia di prestazioni oggetto del presente incarico ed in particolare quelle contenute nel D.M. 11.03.1988 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2 - Tempo utile - Ritardi - Penalità**

Il tempo utile per espletare l'espletamento dell'incarico è di 30 giorni naturali e consecutivi.

Qualora l'ultimazione della pratica venisse ritardata oltre il termine stabilito, sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta dal compenso pattuito risultante dalla presentazione di regolare fattura.

Nel caso che il ritardo eccedesse i giorni 30 (trenta), l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

### **Art. 3 – Onorario**

Il compenso complessivo per quanto previsto all'art. 1 è quantificato complessivamente in € 1800,00 + € 80,00 5% contributo a favore della Cassa Nazionale dei Geometri e 22% Iva di legge, per un totale di € 2305,80, come da preventivo economico pervenuto agli atti del Comune il 20.09.2019 al prot. n. 19818.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto legge 24.04.2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", è stabilito che a partire dal 31.03.2015 il Comune potrà ricevere fatture **solamente in formato elettronico** e che le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono contenute nel D.M. n. 55/2013 e che pertanto il professionista dovrà adeguarsi alla normativa vigente.

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fatturazione elettronica è **OOFE8G**.

#### **Art. 4 - Modalità di pagamento**

Gli onorari, determinati al punto precedente, verranno corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura. La stessa verrà liquidata a seguito della consegna del materiale all'ufficio patrimonio.

Il materiale dovrà essere consegnato sia in formato digitale, nonché una copia in formato cartaceo con timbri e firme, a richiesta dell'ufficio competente.

Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il codice identificativo del presente affidamento (CIG) è **Z792A13918**.

L'acquisizione del certificato di regolarità contributiva CASSA dei Geometri con la dizione "non in regola" o similare comporterà l'impossibilità di procedere ai pagamenti dovuti.

#### **Art. 5 – Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **Art. 6 – Riservatezza e diritti sui materiali**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

#### **Art. 7 – Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, senza che il professionista possa chiedere indennizzi di sorta.

In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Qualora il professionista intenda recedere dal contratto prima della sua conclusione, dovrà darne preavviso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 (quindici) giorni prima rispetto alla decorrenza della cessazione.

In entrambi i casi verrà preventivamente concordata la quota di compenso dovuta per la parte di prestazione resa.

#### **Art. 8 - Controversie**

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione

verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora che il foro competente per eventuali controversie è il Foro di Vicenza.

#### **Art. 9 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale**

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 codice civile previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

#### **Art. 10 – Codice comportamento Comune di Malo e normativa anticorruzione**

Il Professionista conosce ed accetta il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Prevenzione Corruzione Comunale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2019 (link <http://tinyurl.com/pyxnbvh>).

Il professionista è soggetto ai doveri cui viene assoggettato il dipendente e che la violazione di tali doveri comporta la decadenza dall'incarico.

#### **Art. 11 – Rinvio**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

#### **Art. 12 – Corrispondenza**

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

#### **Art. 13 – Clausole Fiscali**

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

#### **Art. 14- Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

#### **Per l'Ente committente**

*Arch. Viviana Martini (f.to digitalmente)*

#### **Il professionista Incaricato**

Geom. Paolo Grotto (f.to digitalmente)